

Oggetto n. 1583: Istituzione della riserva naturale orientata "Fontanili di Corte Valle Re" in comune di Campegine. (Proposta della Giunta regionale in data 14 maggio 1991, n. 1431)

Prot. n. 2158/I.2

Il Consiglio

Vista la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1431 del 14 maggio 1991, recante in oggetto ""Istituzione della riserva naturale orientata "Fontanili di Corte Valle Re" in comune di Campegine (Reggio Emilia). Proposta al Consiglio"", e che qui di seguito si trascrive integralmente:

- - - - -

""LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Richiamata la propria deliberazione 29 dicembre 1989 n. 6823 con la quale è stata proposta, a norma degli artt. 22 e seguenti della L. R. 2 aprile 1988, n. 11 la istituzione della Riserva naturale orientata "Fontanili di Corte Valle Re" in Comune di Campegine (Reggio Emilia), pubblicata sul Bollettino Ufficiale in data 17 gennaio 1990;

Richiamati in particolare i seguenti punti:

- che fra le aree di maggiore importanza naturalistica è stata riconosciuta la zona dei "Fontanili di Corte Valle Re", costituita da risorgive e dalle relative aste di deflusso, legate alla paleoconoide del Fiume Enza che ospitano forme di vegetazione forestale, ripariale ed acquatica e specie vegetali ed animali ormai rarissime e relittuali nel territorio regionale; in particolare tali ambienti costituiscono l'unica località regionale conosciuta del Ghiozzo d'acqua dolce (Ursinigobius punctatissimus);
- che tale area è identificata come "zona di tutela naturalistica" (art. 27) nel Piano Territoriale Paesistico Regionale adottato con delib. del Consiglio regionale 29 giugno 1989, n. 2620;

Dato atto:

- che l'area è stata dichiarata di notevole interesse pubblico con Decreto del Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali 1 agosto 1985 e che con lo stesso atto erano tra l'altro vietate modificazioni dell'assetto del territorio; la validità e gli effetti di tale decreto sono stati confermati dalla successiva Legge 8 agosto 1985, n. 431;
- che l'area dei fontanili si estende anche, seppure per porzioni non significative e marginali, nei Comuni di Sant'Ilario d'Enza e di Reggio Emilia ma che, per garantirne intanto la integrità e per impedire ulteriori alterazioni si rende necessario ed urgente istituire una riserva naturale limitata al territorio di Campegine;
- che sono state regolarmente esperite le modalità di pubblicazione del suddetto atto deliberativo come previste dalla citata L. R. 11/1988;
- che sono state depositate presso il Comune di Campegine entro i termini prescritti n. 3 (tre) osservazioni alla soprarichiamata deliberazione n. 6823:
 1. Consorzio della Bonifica Bentivoglio - Enza, assunta in data 2 febbraio 1990;
 2. Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia, assunta in data 8 febbraio 1990;
 3. Azienda Agricola Valle Re srl, assunta in data 15 marzo 1990.
- che è pervenuta alla Regione Emilia Romagna in data 27 aprile 1990 e quindi oltre i termini n. 1 (una) osservazione del Comitato di Collegamento tra le Associazioni Naturalistiche di Bologna;

Ritenuto:

- che la osservazione n. 1, ripresa dalla osservazione n. 2, ponendo questioni inerenti la gestione e la manutenzione degli impianti di sollevamento, del canale di risalita e del cavo Inveriacca e proponendo quindi la esclusione di detti impianti dal perimetro della Riserva sia da non accogliere in quanto non sussistono fondati motivi che giustifichino le preoccupazioni sollevate; infatti gli obiettivi della riserva, di conservazione e protezione del patrimonio naturale relitto e di restauro e riqualificazione ambientale dell'area, non contrastano con gli obiettivi del Consorzio di bonifica;

- che sulla stessa osservazione, al fine di evitare possibili contenziosi, sia da modificare l'atto istitutivo garantendo che il Consorzio di bonifica continui a svolgere le proprie funzioni; è peraltro da sottolineare che la conservazione del patrimonio naturale è un fine che deve informare l'attività progettuale e gestionale di tutti gli Enti pubblici e che anzi la costituzione della riserva naturale può costituire un'occasione per sperimentare criteri e metodi gestionali di manufatti ed opere di bonifica con modalità di minore impatto sull'ambiente;
- che l'osservazione n. 3 al punto 1 laddove si propone di classificare l'area protetta come "Riserva naturale parziale" e non come "riserva naturale orientata" sia da non accogliere in quanto le finalità istitutive dell'area protetta sono non solo protettive e conservative ma anche di riqualificazione e restauro e di ricostruzione di ambienti naturali scomparsi;
- che la stessa osservazione al punto 2 dove si evidenzia che la cartografia allegata alla delibera di proposta registra anche la presenza di fontanili oggi non più esistenti non è da accogliere in quanto uno degli obiettivi dell'istituzione della riserva è proprio la promozione della ricostruzione di ambienti scomparsi, con esplicito riferimento (v. punto 5 del dispositivo) al ripristino delle teste soppresse e dell'antica morfologia valliva; è pure da evidenziare che la scomparsa dei fontanili che ancora risultano registrati dalla cartografia regionale è conseguenza di trasformazioni non naturali ed in tempi recenti, comunque successivi al rilevamento aerofotogrammetrico della stessa carta topografica, avvenuto nel 1976. La perimetrazione dell'area risulta essere quella minima per garantire una ricomposizione fisiografica del microbacino naturale nella sua morfologia originaria; va pure precisato che l'area ha subito gravi alterazioni morfologiche documentate dalla cartografia dei diversi periodi ed anche in tempi recentissimi proprio per scelte legate all'esercizio dell'agricoltura intensiva;
- che infine il punto 3 dell'osservazione sia da respingere in quanto la attività agricola è consentita ed i limiti posti all'esercizio della stessa attività dal provvedimento istitutivo, sono i minimi necessari per garantire, in attesa del Programma di gestione, la conservazione del bene tutelato nelle sue caratteristiche e della qualità fisiche, chimiche e biologiche;

a fini di maggior chiarezza, peraltro, è opportuno modificare il punto 3 del dispositivo specificando che il divieto di "introduzione volontaria di specie vegetali ..." fa salva per le aree agricole la possibilità di introdurre specie vegetali coltivate.

Visto il parere di merito sulle osservazioni espresso dal Comune di Campegine con deliberazione del Consiglio comunale n. 86 del 26 novembre 1990 con il quale si propone di respingere tutte le osservazioni presentate;

Vista infine la nota dell'Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia con la quale si propongono modifiche formali all'atto deliberativo riguardanti i rapporti tra Ente di gestione e Consorzio di Bonifica Parmigiana - Moglia;

Ritenuto pertanto di procedere alla definitiva istituzione della Riserva naturale orientata "Fontanili di Corte Valle Re" a norma della L. R. 2 aprile 1988, n. 11;

Sentito il parere favorevole del Comitato consultivo per l'ambiente naturale espresso nella seduta del 21 gennaio 1991.

Visti gli artt. 22 e seguenti della citata L. R. 2 aprile 1988, n. 11;

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

di sottoporre al Consiglio regionale, a norma dell'art. 22 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11 le seguenti proposte:

- A. di respingere le osservazioni presentate alla deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 1989 n. 6823 concernente "Istituzione della riserva naturale orientata "Fontanili di Corte Valle Re" in Comune di Campegine (Reggio Emilia). Proposta al Consiglio" per le motivazioni illustrate in premessa;
- B. di modificare il suddetto atto istitutivo al punto 3. "Norme di attuazione e di tutela" precisando: a) che restano ferme le competenze del Consorzio di Bonifica e che quindi l'accesso con mezzi motorizzati è consentito per le esigenze di gestione degli impianti di bonifica;

b) che il divieto di introduzione di specie vegetali non si riferisce alle specie oggetto di coltivazione;

C. di modificare lo stesso atto al punto 4. "Modalità di gestione" con la precisazione il Comune di Campegine ed il Consorzio di Bonifica attiveranno tutti gli strumenti necessari per regolare i rapporti con l'obiettivo di contemperare le esigenze di gestione della riserva con quelle di gestione degli impianti e delle opere di bonifica;

D. di istituire in via definitiva la Riserva naturale orientata "Fontanili di Corte Valle Re" con il seguente atto:

1. Perimetrazione e zonizzazione

E' istituita la riserva naturale orientata "Fontanili di Corte Valle Re" situata in Comune di Campegine (Reggio Emilia) secondo il perimetro di cui all'allegata planimetria C.T.R. in scala 1:5.000 che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

2. Finalità

Le finalità dell'istituzione della suddetta riserva naturale sono le seguenti:

a) assicurare la protezione e la conservazione degli ambienti naturali e seminaturali con particolare riferimento al sistema delle risorgive, delle relative aste di deflusso e del reticolo idrografico da esso generato, alle forme di vegetazione ed alla fauna ad esso associate;

b) assicurare la protezione dei fattori morfologici, idraulici, fisici, chimici e biologici che generano e sostengono tale sistema;

c) tutelare le particolari forme di vegetazione, la fauna e gli ecosistemi sia terrestri che acquatici associati ai fontanili;

d) tutelare le caratteristiche del paesaggio e promuovere la riqualificazione;

e) promuovere le attività di ricerca scientifica e culturale, la sperimentazione, la didattica e l'educazione ambientale;

f) promuovere interventi di riqualificazione e restauro al fine di garantire la conservazione della diversità ambientale ed un equilibrato funzionamento degli ecosistemi; promuovere inoltre la ricostruzione di ambienti naturali scomparsi;

g) promuovere la conoscenza dei fenomeni naturali ed i principi della loro conservazione attraverso una fruizione del territorio nelle forme e nei modi compatibili;

3. Norme di attuazione e di tutela

Sono vietati:

- qualsiasi opera di edificazione, comprese le infrastrutture e le attrezzature in rete;

- le trasformazioni morfologiche ed ambientali del territorio;

- la messa a coltura dei terreni attualmente non adibiti all'agricoltura;

- l'esercizio dell'attività venatoria in qualsiasi forma;

- l'esercizio della pesca sotto qualsiasi forma;

- la raccolta e la distruzione di uova e di nidi e la distruzione o il danneggiamento di tane;

- il disturbo intenzionale della fauna;

- l'introduzione volontaria di specie animali estranee agli ecosistemi esistenti e la cattura della fauna selvatica;

- il taglio di alberi ed arbusti e l'accensione di fuochi;

- la raccolta, il danneggiamento e l'asportazione in toto o in parte della flora spontanea, del suolo e della lettiera;

- la raccolta dei funghi ipogei ed epigei;

- l'introduzione volontaria di specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea tipica dei luoghi, fatta

salva per le aree agricole la possibilità di introdurre specie vegetali coltivate;

- l'accesso con mezzi motorizzati fatti salvi: a) le esigenze di servizio ivi comprese quelle legate alla sicurezza idraulica ed alla gestione degli impianti di bonifica, b) lo svolgimento delle attività agricole, c) eventuali altri interventi autorizzati dall'ente di gestione.

Sui sentieri predisposti è consentito l'accesso nelle forme, nei modi e nei tempi previsti dal programma di gestione di cui al successivo punto 5.

Fermo restando il divieto di messa a coltura di superfici attualmente non coltivate, l'attività agricola è consentita, in attesa della approvazione del programma di gestione, esclusivamente con modalità e pratiche non compromissorie delle caratteristiche e delle qualità fisiche, chimiche e biologiche dei fontanili stessi.

4) Modalità di gestione

Ferma restando la opportunità di un ampliamento dell'area protetta comprendendo anche territori dei Comuni limitrofi di Sant'Ilario d'Enza e di Reggio Emilia al fine di garantire una più efficace azione di tutela dei fontanili in questione e che in tale prospettiva la Provincia debba svolgere il necessario ruolo di iniziativa e di coordinamento, si stabilisce quanto segue:

a) la gestione della Riserva naturale orientata "Fontanili di Corte Valle Re" è affidata al Comune di Campegine (Reggio Emilia);

b) ferme restando le competenze del "Consorzio della Bonifica Bentivoglio - Enza" in merito alla gestione degli impianti idraulici e delle opere di bonifica ricompresi nel perimetro della Riserva, il Comune di Campegine e lo stesso Consorzio si avvalgono degli strumenti necessari, ivi compresi accordi convenzionati, per meglio armonizzare i rapporti e per contemperare le rispettive esigenze gestionali nel quadro delle finalità della riserva naturale;

c) il Comune dovrà avvalersi, nell'opera di gestione, di un Comitato consultivo tecnico-scientifico formato da esperti nelle discipline individuate all'art. 15, 1. comma della L.R. n. 11/1988;

d) il suddetto Comitato, nominato dal Comune di Camp-egine, dovrà esprimere pareri e proposte nel merito dei contenuti del programma di gestione di cui al successivo punto 5 e del relativo regolamento e sulla sua concreta attuazione;

e) il Comitato esprime altresì parere su qualsiasi altra azione o intervento che possa influire direttamente o indirettamente sull'assetto degli equilibri ambientali della riserva;

5) Programma di gestione e termini di approvazione

Entro un anno dalla istituzione della Riserva naturale dovrà essere approvato il programma di gestione, elaborato dal Comune di Campegine e redatto secondo i criteri stabiliti al punto 3 dell'art. 29 L.R. n. 11/1988 e da eventuali direttive emanate dalla Giunta regionale.

Il programma di gestione in particolare:

- individua gli interventi di manutenzione, restauro e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio necessari ad assicurare il perseguimento delle finalità istitutive;

- individua gli interventi atti a ridurre l'impatto ambientale del tratto autostradale prospiciente la riserva;

- individua le opere finalizzate all'isolamento dei sistemi sorgivi da tutti gli afflussi idrici superficiali;

- individua le opere idrauliche di connessione del sistema sorgivo al reticolo superficiale delle "acque basse" (Cavetto Re - Fossone Massa - Canale di Castelnuovo);

- individua le opere di ripristino delle teste soppresse e dell'antica morfologia valliva;

- individua gli eventuali interventi di regimazione idrica sulle aste di deflusso finalizzate alla rivitalizzazione dell'intero sistema sorgivo;

- individua gli interventi finalizzati alla ricostruzione di ampie praterie umide nell'intorno delle teste e delle aste di deflusso ed alla ricostruzione di un ambiente forestale mesofilo-igrofilo;

- individua gli interventi per la realizzazione di una corretta gestione faunistica fondata sull'equilibrio e la tutela della diversità;

- programma le attività di studio, di controllo e di monitoraggio, la didattica, la sperimentazione e la ricerca scientifica;

- individua i criteri di compatibilità per le attività di fruizione e detta le relative norme regolamentari;

- fissa, in conformità al disposto dell'art. 32 della L.R. n. 11/88 i criteri per la determinazione delle sanzioni per le violazioni alle norme contenute nel presente atto e nello stesso programma di gestione.

Gli interventi e le azioni sopra indicati, individuati dal programma di gestione, possono essere effettuati in deroga ai divieti posti dalle precedenti norme di attuazione e di tutela.


Le disposizioni del Programma di gestione con contenuto urbanistico ed edilizio, dettate in attuazione di quanto sopraddetto e difformi dalle disposizioni normative contenute negli strumenti urbanistici in vigore sono adottate dal Comune come variante specifica al PRG con le procedure previste dalla Legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47.

E. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- - - -


REGIONE EMILIA-ROMAGNA
RISERVA NATURALE ORIENTATA
"FONTANILI DI CORTE VALLE RE"
 Legge Regionale 2 Aprile 1988 n. 11

scala 1:5.000



LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE
 COMUNE DI CAMPEGINE (RE)

Base cartografica derivata dall'elemento n° 200033 della C.T.R. 1111



- - - - -

Visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla commissione referente "Territorio e Ambiente" di questo Consiglio regionale, giusta nota prot. n. 199/II.5 del 20 febbraio 1992;

Rilevato che nella proposta di Giunta, ove si fa riferimento alla deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 1989 n. 6823, deve correttamente leggersi "19 dicembre 1989 n. 6823";

Vista la L.R. n. 11 del 1988 ed in particolare l'art. 22;

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

d e l i b e r a

l'istituzione della riserva naturale orientata "Fontanili di Corte Valle Re" in comune di Campegine (RE), così come proposto dalla Giunta regionale con deliberazione in data 14 maggio 1991, progr. n. 1431, riportata nel presente atto deliberativo.

* * * *

AV/ec